

DECRETO-LEGGE 25 ottobre 2002, n. 236 (in Gazz. Uff., 29 ottobre, n. 254). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 27 dicembre 2002, n. 284 (in Gazz. Uff., 28 dicembre 2002, n. 303). -- Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza.

### **Articolo 13 Ter**

#### *Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicità (1)*

Art. 13-ter.

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.

2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione".

(1) Articolo aggiunto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, in sede di conversione.